

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Il

Disto il qui unito disegno di legge, con cui si apportano modificazioni alla legge del 13. novembre 1859, intorno ai Prefidi dei Licei, ai Diettori dei Gimnasi, ed agli insegnanti nelle scuole mezzane o secondarie,

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo

art<sup>e</sup> unico.

Il predetto Nostro Ministro è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale la succennata proposta di Legge ed a sostenere la discussione.

Dato a addì Maggio 1860.



Proposta di modificazioni  
alla legge del 13 novembre 1859 intorno  
ai Presidi e' Scuole, ai Direttori dei  
Ginnasii, e agli insegnanti nelle Scuole  
mezzane o secondarie.

---

Signori

Sua Signorile legge del 13 novembre  
1859 creando gli uffizj di Presidi  
de' Scuoli e Direttori dei Ginnasii,  
e assegnando loro lo stipendio secondo  
l'importanza degli istituti cui sono  
chiamati a governare, tale criterium  
delle condizioni secondo le quali  
i loro stipendi, come quelli degli  
insegnanti, dovrebbero progredire,  
e delle norme che saranno per regolare  
la loro pensione (1) i preso.

Conseguenza di questo criterio, i Presidi e Direttori  
non dovrebbero mai ottenere avanzamento  
nella propria carriera; e quando per la  
grande oper l'inservia salute  
dovessero lasciare l'uffizio, sarebbero  
considerati quali ufficiati dell'ordine

25

Brusonistato, e quindi non godrebbero  
de' vantaggi assicurati dal Art. B.º 3º  
giugno 1838 agli insegnanti delle  
Scuole scritte superiore o secondarie, con  
i quali parteciparono le fatiche  
per lunghi anni.

Questa diversità di trattamento  
avrebbe per primo e fisso effetto lo  
alzitare gli insegnanti protetti  
dagli uffici di Preside e di Direttore; il che  
non ciascuno quanto rischierebbe danno  
non pure all' istituzione, che non potrebbe  
più giovare dell' opera, della spensierata  
de' più benemeriti insegnanti, ma  
anche alle finanze le quali dovranno  
corrispondere la pensione di riposo  
a tali Professori sostenuti ad un tempo  
la spesa degli stipendi dei Presidi  
e dei Direttori.

Per riparare a siffatti inconvenienti è necessario che i Presidi  
de' Presidi e de' Direttori de' Gimnasi  
siano paraggiati agli insegnanti sui  
diritti che a questi sono conferiti dalle  
Leggi; e a ciò procedono entro  
certi limiti nelle dette condizioni, le  
disposizioni dei primi tre articoli  
di questo progetto di legge.

Secondo gli articoli 92, 94

18

= 21<sup>a</sup> Della legge, i Professori titolari del Liceo e del Gimnasio e quelli godono d'uno stipendio superiore a quello che è assegnato alla Cattedra che occupano, non potrebbero godere del beneficio dell'annuncio secessuale se tutto il loro stipendio, ma sia quella parte soltanto che corrisponde alla somma fissata dalla Tabella.

Questa disposizione è certamente ragionevole quando sia riservata ai Professori delle Università per quali specialmente fu inserita nella legge, rendendo più avuto un motivo o un pretesto del loro stipendio primitivo; ma non può dirsi egualmente giusta e conveniente per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, la cui condizione, se paragonata d'alquanto migliorata dalla nuova legge, ciò fu principalmente per gli annunti fiammali; cosicché al beneficio della legge partecipassero quasi solo coloro i quali di poco sono entrati nella carica dell'insegnamento, e ne sarebbero proprie effusei quelli che hanno già prestato al governo lunghi e dolorosi servizi.

In fatti secondo la legge del 13  
novembre i Professori titolari de'  
l'uni e de' ginnasi avranno dopo  
tre secessioni uno stipendio di molto  
superiore a quello che toccano di-  
presente i Professori di ugualate e  
di maggiore anzianità. Dove  
pertanto la condizione degli attuali  
insegnanti più protti non  
fosse alquanto vantaggiosa, non  
è dubbio ch'eli abbandonerebbero  
in breve il pubblico servizio, e la  
finanze dello Stato, come già di  
sopra è stato accennato rispetto  
ai Prezzi e ai Dottori, dovrebbero  
sottrarre al pagamento della loro  
pensione di riposo, e alto stipendio  
degli insegnanti da cui sarebbero  
surrogati.

Si propone pertanto  
coll'articolo 4° dell'unità proposta  
di legge, che sia derogato al disposto  
del 2° capoverso dell'art. 76 della Legge  
13 novembre; tale per conseguenza  
l'accennato aumento, per quelli  
fra gli insegnanti che contano  
18 anni almeno di servizio, abbia  
scopo sull'intero stipendio di  
cui già sono in possesso, e non  
su quella sola parte che corrisponde

alla somma stabilità delle  
tabelle II<sup>e</sup> e G.

Nella tabella G' annexa  
alla legge più volte citata, è dichia-  
rato, che dei cinque Professori del  
gimnasio tre faranno titolari e due  
raggenti; che uno dei titolari farà  
adetto all'insegnamento delle  
classe superiori; e gli altri due  
alle classi inferiori; e che dei due  
raggenti uno insegnerà nelle classi  
superiori, ed uno nelle inferiori.

Queste minime prescrizioni  
non possono se non impir di  
innamoro al buon andamento del  
servizio; poiché in molti casi  
accadrà al Ministero di dovere,  
riciedendolo l'intervento della Istruzione,  
deputare più d'un titolare o d'un  
raggente per l'insegnamento delle  
classi superiori e inferiori, e quindi  
i mestieri che l'amministrazione  
abbia in ciò la libertà che le è risparmiata;  
e poiché senza alterare ciò che riguarda  
il numero e l'importanza degli stipendi,  
assegnare i tre titolari e i due  
raggenti alle classi che ne giudicherà  
più bisognevoli.

A tal fine provvede il  
primitivo articolo del progetto

Di Legge, col quale si ordina che  
di cinque Professori di ginnasio  
stabiliti sulla tabella (a), tre faranno  
titolari e due reggenti cogli  
stipendi loro rispettivamente  
attribuiti sulla tabella stessa,  
secondo la classe del ginnasio,  
senza aver riguardo alla classe  
d'insegnamento a cui sono  
rispettivamente addetti.

163

## Progetto di legge

---

Vittorio Emanuele II.  
ecc. ecc.

---

### Articolo 1°

I Presidi de' Licei e i Direttori dei Ginnasii sono pareggiati agli insegnanti delle scuole mezzane o secondarie in tutti i diritti a questi conferiti dal d.º Brescotto 30. giugno 1632. e dall'articolo 21º della legge 13. novembre 1639.

### Articolo 2º

Per Presidi dei Licei di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe il ripensio di servizio richiesto per gli aumenti di cui all'articolo 21º della legge 13. novembre 1639., non continuerà a decorrere se non dopo compiuti diciotto anni di servizio.

### Articolo 3º

Se gli insegnanti i quali sono nominati Presidi o Direttori godono già d'uno stipendio superiore a quello che è spettato al nuovo ufficio, gli conservaranno il primitivo loro stipendio

E  
S

*Suppl. al decreto*

insieme coi diritti che avevano  
acquistato.

Articolo 4<sup>o</sup>.

Nonostante il prescritto del secondo  
capoverso dell'art. 74. della legge  
13. novembre 1839, gli insegnanti  
dei Ginnasii e Licei, che avran-  
no compiuto diciotto anni di  
servizio, saranno ammessi all'aumento  
del decimo dello intero di-  
pendio di cui sono in possesso,  
ancorchè trovi questo superiore  
a quello fissato dalle tabelle E. e G.  
per i Licei e ginnasii ai quali  
trovansi addetti.

Articolo 5<sup>o</sup>.

Dei cinque Professori dei Ginnasii  
stabiliti nella tabella G. annessa  
alla legge 13. novembre 1839. tre  
saranno titolari e due reggenti  
cogli stipendi loro rispettivamente  
attribuiti nella tabella suddetta, se-  
condo la classe del Ginnasio,  
senza aver riguardo alla classe  
d'insegnamento a cui sono rispet-  
tivamente addetti.

Articolo 6<sup>o</sup>.

E' derogato, in quanto sono contrarie  
al presente, alle disposizioni della

legge 13. novembre 1659. e delle  
annessevi tabelle.

ff<sup>o</sup> 20.

Progetto di legge  
presentato dal Ministro della pubblica istruzione  
(Mammi)

Discussione del 10. Maggio 1860.

Modificazioni alla legge 13. gli 1860 intorno  
ai Reitti di Licei, ai l'autori dei primi e  
agli insegnanti nelle scuole mediane o secondarie

---

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,  
Duca di Savoja, di Genova,  
Principe di Piemonte, ec. ec.

Visto il Nostro Decreto in data del 9. Maggio col quale il Nostro  
Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è stato  
autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale una proposta  
di legge contenente modificazioni alla legge 13. g. 1859.  
intorno ai prestiti di brevi, ai dotti e ai frangii  
e agli appunti nelle scuole medie e secondarie;


sulla propozizione del Ministro Sottetto:

detto il Consiglio dei ministri

Altrui Generale e Decretano:

Il prefato Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica  
Istruzione è autorizzato a ritirare dal Parlamento la  
proposta di legge sopra menzionata =

Dat. a Torino Adoli 25. giugno 1860.



Sceriffo Manzoni